COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Piazza P. Faggiano, 1 – 72025 San Donaci (BR)

REGOLAMENTO
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2015
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

Regolamento per il Compostaggio Domestico
Comune di San Donaci (BR)

SOMMARIO

TITOLO I – LINEE GUIDA

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione
Art. 3 - Finalità del compostaggio domestico
Art. 4 - Materiali compostabili
Art. 5 - Materiali non compostabili
Art. 6 - Competenze dell'unione dei comuni
Art. 7 - Competenze del cittadino
Art. 8 - Metodo di compostaggio consentiti
Art. 9 - Metodo di utilizzo e richiesta della compostiera
Art. 10 - Verifiche

TITOLO II – CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI

Art. 11 - Condizioni generali per accedere all'agevolazione della TARI prevista per la pratica del compostaggio domestico
Art. 12 - Osservanza di altre disposizioni in materia
Art. 13 - Modalità di adesione al compostaggio domestico
Art. 14 - Entrata in vigore

Premessa

Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, etc.), nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandolo, le condizioni per l'avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in discarica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto.) Tali sostanze organiche, infatti, rappresentano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani ed il loro recupero consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo cosi i relativi costi;

- ✓ ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;

- ✓ garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.

Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'è la necessita di una costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione é infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.
Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti. Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della TARI nella misura percentuale che sarà definita dal Comune di San Donaci in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2015 e seguenti.

T I T O L O I

L I N E E G U I D A

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano:

- ✓ le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
- ✓ le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio domestico;
- ✓ i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione;
- ✓ le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- ✓ i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- ✓ le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- ✓ gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

Articolo 2

Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio del Comune di San Donaci.

I Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del suddetto Comune compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7, e 8 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore.

Articolo 3

Finalità del compostaggio domestico

Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:

- ✓ ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- ✓ incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
- ✓ promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Articolo 4

Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":

- ✓ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- ✓ fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- ✓ pane raffermo o ammuffito;
- ✓ fondi di caffè, filtri di tè;
- ✓ foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- ✓ rametti, trucioli, cortecce e potature;
- ✓ pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- ✓ piccole quantità di cenere di legna;
- ✓ gusci d'uova;
- ✓ fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette dl carta (da compostare moderatamente);
- ✓ avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- ✓ deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- ✓ piccoli quantitativi di ossi;
- ✓ ecc… nel rispetto della normativa vigente;

Articolo 5

Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

- ✓ plastica, gomma, materiali sintetici;
- ✓ vetro e ceramica;
- ✓ riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- ✓ legno trattato e/o verniciato;
- ✓ farmaci;
- ✓ pile esauste;
- ✓ materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- ✓ qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 6

Competenze del Comune di San Donaci

Il Comune di San Donaci provvede a:

1. organizzare il servizio di compostaggio domiciliare;
2. determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;
3. stabilire il numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
4. verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente regolamento.
5. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.
6. redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

Articolo 7

Competenze del cittadino

Il cittadino si impegna a:

1. avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti elencati al precedente art. 4;
2. applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 8.

Articolo 8

Metodi di compostaggio consentiti

Alle Utenze domestiche che aderiranno, é richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche etc,) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto. Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato ad una distanza minima di 2 metri [(1)] dal confine, preferibilmente in luogo in penombra (al riparo da alberi che in inverno perdono le foglie ed in modo tale che in estate il sole non asciughi eccessivamente il cumulo).
Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno é stato consumato);

[(1)] distanza modificata con Deliberazione C.C. n. del

- rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

I metodi per il compostaggio consentiti sono i seguenti:

1. **Composter;**
2. **Cumulo;**
3. **Buca;**
4. **Cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;**
5. **Concimaia.**

Il composter, fornito in comodato d'uso gratuito dal Comune di San Donaci per le utenze domestiche è un contenitore di forma cilindrica da 300 litri realizzato in plastica; è consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto per quelli di origine animale ed il composter deve essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il cumulo ha normalmente una forma "a trapezio" durante l'estate, per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata ed una forma "a triangolo" durante l'inverno, per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione. La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi; deve avere un'altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm per evitare di compattare troppo il materiale (più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100 x 100). Se si dispone di molto materiale é molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro. II cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono

essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con l'esterno. È consigliabile miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione é necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto é ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali. Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15 cm (drenaggio al piede). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi).

La buca deve essere predisposta ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

La cassa di compostaggio e la concimaia sono consentiti se ubicati in luoghi idonei e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio domestico è necessario:

- Una buona aerazione del materiale per cui la compostiera deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;
- Effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale;
- Effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto;
- Mantenere a livello idoneo la "temperatura di compostaggio" (35° - 60°).

Articolo 9

Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera

La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune di San Donaci che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall'Ente Comunale, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

1. data di acquisizione al protocollo comunale;
2. numero componenti nucleo familiare;
3. altre considerazioni di opportunità a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino o una superficie scoperta inferiore ai 30 mq.
E' possibile richiedere la compostiera in qualità di affidatari delle particelle comunali. In questo caso la compostiera deve essere utilizzata all'interno della particella e diviene sua dotazione indipendentemente dall'eventualità che cambi l'affidatario della particella stessa.
Se il residente richiede la compostiera per il giardino dell'abitazione e anche in qualità di affidatario di una particella comunale deve indicare in un'unica domanda la doppia richiesta.
Le compostiere destinate alle particelle comunali saranno affidate solo nel caso che le domande per le abitazioni siano inferiori al numero di compostiere disponibili.
E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

Articolo 10

Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C della Tesoreria del Comune di San Donaci. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

T I T O L O II

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI

Articolo 11

Condizioni generali per accedere all'agevolazione della TARI prevista per la pratica del compostaggio domestico.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani (FORSU), con le modalità del presente Regolamento; le suddette agevolazioni sul pagamento della TARI saranno applicate, al nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo e nella misura percentuale determinata annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto delle economie di spesa scaturite dalla riduzione della frazione indifferenziata conferita in discarica. Le stesse agevolazioni entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2016.
L'utente iscritto al ruolo che:

1. effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
2. è dotato, in comodato d'uso gratuito, della compostiera ovvero effettui il compostaggio domestico con una delle modalità descritte al precedente art. 8;

richiede l'agevolazione sul pagamento della TARI compilando l'apposita autocertificazione e si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'Art. 4.
La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi previsti, nel presente Regolamento. L' istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi. L'Ente Comunale ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc…).

II compostaggio domestico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà private e nel rispetto delle distanze previste dall'art 8, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede l'agevolazione in quanto presupposto dell'agevolazione della tariffa rifiuti l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. II luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

II richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile alle attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non é ammesso l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale: il compost deve essere utilizzato su terreni di proprietà o in disponibilità.

II richiedente é tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale del Comune di San Donaci o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. II personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione del Comune di San Donaci da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

La riduzione è riservata a tutti i cittadini che:

1. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
2. che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI.

Articolo 12
Osservanza di altre disposizioni in materia

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle specifica normativa nazionale e regionale di settore per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 13
Modalità di adesione al compostaggio domestico

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune utilizzando l'Allegato A *"Modulo di adesione al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)",* allegato al presente regolamento .

In caso di riscontro positivo, al fine dell'agevolazione della TARI va presentata apposita istanza sempre presso l'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente mediante l'apposito Allegato B *"Istanza per le agevolazione della TARI per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)"*, allegato al presente regolamento. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla presentazione della stessa.

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente mediante l'apposito Allegato C *"Cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)",* allegato al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.